Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

PE' CONIUGI

D. FABIO MARTUCCI E D. NICCOLETTA ABENANTE

Nella seconda camera della Gran Corte civile
in grado di rinvio.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE.

Pag.

§. 1. Idee di fatto antecedenti alla istituzione del presente giudizio, e che ne facilitano la intelligenza. 5
§. 2. Transizione alla causa attuale - Fatti propri dell'attuale giudizio 6
§. 3. Origine del presente giudizio - Stato attuale del medesimo 8
§. 4. Arresto della Corte Suprema di Giustizia 10
§. 5. La erede di Gaetano non à diritto a riproporre il suo appello contro la sentenza dei primi giudici 15
§. 6. Non vi può essere dubbio, che la erede di Gaetano debba presentare tutti i libri, carte, e documenti relativi al conto dello stralcio, e che questo debba discutersi 17
§. 7. Al rendimento del conto è tenuto Gaetano insieme coll'altro fratello Francesco 21
§. 8. Non vi può essere alcuna condanna provvisoria nel favore dell'amministratore pria di discutersi il conto della sua gestione - Erroneo sistema dei primi e de' secondi giudici a questo riguardo - Ragionevole metodo di censura della Corte Suprema 24
§. 9. Continuazione dello stesso argomento - Confutazione dell'erroneo sistema assunto dalla prima Corte giudicatrice 29
I. Argomento ivi
§. 10. Ragioni, che dimostrano *a priori* la insussistenza delle pretensioni della erede di Gaetano Abenante 35
§. 11. Contegno serbato da Gaetano dopo il giudicato del 1818 37
II. Argomento 38
§. 12. Assurdi del sistema della parte avversa, e dalla prima Gran Corte civile 40
§. 13. Somma della discussione ed epilogo della causa... 41

Digitized by Google

Digitized by Google

§. 1. Idee di fatto antecedenti alla istituzione del presente giudizio, e che ne facilitano la intelligenza.

La famiglia Abenante ripete la sua opulenza dal barone Barnaba maggior fratello di Emmanuele, Gaetano, Giuseppe, e Francesco. Egli riunì ai lumi della mente prospera fortuna, e col favore di estesissimi negoziati divenne ricchissimo proprietario. Egli costantemente predilesse, tra gli altri, il fratello Emmanuele. A costui in occasione del suo matrimonio donò duc. 50000: a favore dei figliuoli di costui soggettò a maggiorato i due feudi di Monestarace e di San Morello e scrisse altre disposizioni: costui infine chiamò suo erede con testamento del 27 di febbraio del 1802. Gli altri fratelli non si ebbero che l'usofrutto dei suoi beni liberi a parti uguali, ed il solo Gaetano un legato di ducati 5000.

Laonde sulla testa di Emmanuele, e quindi delle sue figliuole, che noi difendiamo, la intera massa dei beni di Barnaba si riunì, e la quale si accrebbe degli acquisti vastissimi fatti particolarmente da Emmanuele, prima e dopo della società universale durata con Barnaba sin dal 1779, e delle sue particolari speculazioni commerciali.

Un giudicato solenne del 20 di aprile del 1818 depone di queste verità, avendo nelle multiplici dichiarazioni attribuito quasi tutto l'asse Abenante alle figliuole di Emmanuele, e ben poco a Gaetano, e da prenderlo questi però dopo l'esatto conto di quanto gli venne affidato dal fratello Emmanuele per lo negoziato di Napoli.

Digitized by Google

§. 2. Transizione alla causa attuale - Fatti proprî dell' attuale giudizio.

È a sapere che con la morte di Barnaba avvenuta nel 27 di marzo del 1802 si estinse lo stabilimento di commercio esistente in Napoli sotto il suo nome, e che con pubblico istromento del 2 aprile del 1804 si passò convenzione tra i quattro fratelli Emmanuele, Giuseppe, Gaetano, e Francesco Abenante. Con questo istrumento s' intese di rassodare provvisoriamente i diritti di ciascuno, sino a che non si fossero definitivamente sistemate le rispettive appartenenze.

Si distinse in quell' istrumento il negoziato di Napoli da quello di Rossano: si riconobbero i diritti eminenti di Emmanuele, e si lasciò a lui la gestione di provincia, senza obbligo di render conto. Temporaneamente questi si obbligò di corrispondere a ciascun fratello un annuo assegnamento che in quell' istrumento si vede stabilito. Col patto XXVII. e XXVIII si dichiarò, che i ducati 29039. 38, che comparivano di credito a favore di Gaetano per averne dismessi debiti di Barnaba, si pertenevano esclusivamente ad Emmanuele, col danaro del quale quei pagamenti aveva eseguito.

Col patto XX. si fissò lo *stralcio* del negoziato di Napoli, e si assicurò di non esservi *alcun debito o peso certo sul medesimo*.

Si liquidò con esatto inventario inserito in quello istrumento l'attivo dello stralcio, sia in danaro, sia in generi, e si confessò essere il primo in duc. 371597. 68, ed i secondi in duc. 24474. 71, quali somme riunite gettavano l' intero attivo in duc. 396072. 39 immune da gravezze.

Col patto XXI. Gaetano e Francesco nominati stralcarî da Emmanuele si obbligarono di rendergli esatto conto della loro gestione in periodi semestrali.

Digitized by Google

Gaetano assunse insieme con Francesco lo incarico, e di fatto fece solo per alcun tempo quanto dovea fare col fratello. Egli non à avuto altro merito nel corso di sua vita, che di sperdere in varî modi le fortune fraterne ammassate con tanti sudori e con tante privazioni. Egli usò delle risorse dello stralcio, nè del medesimo diede mai conto al fratello. Si ricoprì di debiti per modo, che per salvarlo da imminenti rovine, il buono Emmanuele delegò ai creditori duc. 30000 sul canone del suo feudo di Monestarace concesso in enfiteusi al Barone Oliva. In fine Gaetano per gli sciupi e pei disordini commessi, non solo vide assorbite le sue tenui pretensioni, che vantar poteva sull'intero patrimonio familiare e fraterno, ma diventò esso stesso debitore di somme ingenti inverso del più volte nominato suo fratello.

Pur tuttavolta Gaetano, spento Emmanuele, vagheggiò la speranza di prendere qualche brano nel giudizio di divisione, giovandosi dell'obblio, di cui il volgere degli anni suole ricoprire le umane vicende. Di questo giudizio si occupò precisamente il famoso giudicato del 1818 poco fa mentovato, e del quale in luogo opportuno faremo speciale menzione. Non cade quì il bisogno di far l'analisi di quel giudicato relativamente alle tante dichiarazioni, che esso comprende; diremo soltanto che rinviò Gaetano e Francesco innanzi ai primi giudici per dar conto dello stralcio del negoziato di Napoli ai termini dell'istrumento de' 2 aprile 1804. Questo giudicato, che confermò le cose solennemente convenute nel citato istromento à prestato il suggetto al giudizio attuale che ora si riamina in grado di rinvio dalla Corte Suprema di giustizia.

Digitized by Google

§. 3. Origine del presente giudizio - Stato attuale del medesimo.

Nel 19 di ottobre del 1819 Gaetano Abenante citò le figliuole di Emmanuele, eredi di costui e del trapassato Barnaba per sentir destinare un giudice per la discussione dei conti dell' amministrazione dello stralcio che da lui si rendevano, per effetto dell'istrumento del 1804, e del posterior giudicato del 1818: domandò pure che fossero astrette le convenute ad esibire l'inventario dello stralcio del negoziato di Rossano, ed a render conto delle esazioni fatte dal padre loro: chiese infine il pagamento di duc. 90,000, ovvero in quel torno oltre agl'interessi per esito superante introito, e fondò questa pretensione sopra due bilanci, che disse approvati dal fratello Emmanuele ed i quali segnavano: il primo l'epoca del 1 aprile al 31 agosto 1805, ed il secondo dal 1 settembre 1805 fino ai 15 ottobre 1807: dichiarò da ultimo Gaetano di avere egli solo assunta l'amministrazione dello stalcio sino al 1809, comunque a lui affidata insieme a suo fratello Francesco. Il tribunale con sentenza del 22 dello stesso mese di ottobre di quell' anno ordinò, che l'attore avesse renduto il conto tra due mesi, e nello stesso termine le convenute quello del negoziato di Rossano e l'analogo inventario. Sia per caso, sia per consiglio chi difendeva le figliuole di Emmanuele fu sempre contumace innanzi ai primi giudici, abbenchè avesse spiegato le opportune opposizioni. Ne conseguitò da questo continuo silenzio, che con sentenza dei 19 di agosto 1819 Gaetano riportò condanna in suo vantaggio per ducati 97719. 97 contro delle due eredità di Barnaba e di Emmanuele; sulla prima per duc. 67000: 00, e sulla seconda per duc. 30719. 97 oltre agl'interessi convenuti.

Da questa sentenza appellarono le figliuole di Em-

Digitized by Google

manuele, sostenendo la patente ingiustizia dei primi giudici: ne appellò l' attore pretendendo, che la condanna si rivolgesse sopra i beni caduti nella società universale fermata tra Barnaba ed Emmanuele nel 1779.

La Gran Corte civile di Napoli in 1.ª camera sul rapporto del presidente cavalier Letizia con decisione del 2 di agosto 1820 prese un avviamento ancor peggiore, comunque più moderato e circospetto. La Gran Corte ritenne:

I. Il solo Gaetano, e non già lui insieme con Francesco essere obbligato a rendere il conto dello stralcio del negoziato di Napoli.

II. Si convinse della illegale condotta di costui e dell' ingente suo debito presunto, che giugneva sino a duc. 396,079, 39: debito, che nasceva dall' inventario dell' attivo inserito nell' istrumento del 1804 in nessun modo da lui giustificato.

III. Commise a tre periti la revisione del conto, ed un esatto rapporto per l' esito e per l' introito, tenendo presente i libri, scritture, e carte, ed i rilievi delle parti per rendere le definitive provvidenze di giustizia.

IV. Condannò intanto provvisoriamente le figliuole di Emmanuele al pagamento di duc. 36494: 00, oltre agl' interessi, i quali poi vennero posteriormente liquidati con successiva decisione del 9 aprile 1821 in altri duc. 24500: 00.

V. Non parlò la G. C., nè s'intrattenne sulle due dimande di Gaetano: la prima relativamente alla conversione della condanna sopra i beni della società universale, e l' altra di dovere le convenute esibire l' inventario ed il conto del negoziato di Rossano in quel giudizio.

Si quietò interamente a questa decisione Gaetano Abenante, e sen dolsero per opposto le figliuole di Emmanuele con

Digitized by Google

ricorso per cassazione, il quale in tutti i capi militando trasse seco l'annullamento di ambe le succennate decisioni, mediante arresto del giorno 4 di ottobre dell' anno 1832 così concepito.

§. 4. Arresto della Corte Suprema di Giustizia.

» La Corte Suprema di Giustizia deliberando nella
» Camera del Consiglio.
» Vista la decisione. Visto il ricorso.

QUISTIONI.

» 1. Se possa esser ricevuto il suddetto ricorso?
» 2. Sul primo ricorso; se la decisione impugna-
» ta del 2 agosto 1820 abbia manomesso il patto, ed
» offeso il giudicato?
» 3. Se possano esaminarsi, come aggiunti al pri-
» mo i mezzi del secondo ricorso: nell'affermativa, co-
» me pensare sui vizj della decisione nel rapporto della
» natura del giudizio, e delle misure conservatorie.

Sulla prima quistione.

» La Corte Suprema osserva, che il ricorso inol-
» trato nel 14 agosto 1821 avverso la decisione della
» G. C. civile di Napoli del 9 aprile dello stesso an-
» no, non fu depositato fra il secondo termine nella
» Cancelleria di questa Suprema Corte, e nol fu pri-
» ma del 24 luglio 1824, ond'è che cotal ricorso non
» dev' essere ricevuto in adempimento dell' art. 564
» LL. di proc. civ.

Digitized by Google

Sulla seconda.

» Osserva, ch' è tra fatti elementari della causa,
» che il titolo autentico del 2 aprile 1804 constituisce
» D. Gaetano e D. Francesco Abenante stralciarj am-
» bedue del negoziato di Barnaba Abenante, nello in-
» teresse dell' altro fratello D. Emmanuele.

» Che in giudizio di divisione un giudicato della
» terza camera di detta G. C. civile del 20 aprile 1818
» avesse rinviato gli stralciarj al giudizio di reddizione
» di conti.

» Che al risultamento del conto avesse subordi-
» nato le prelevazioni, che D. Gaetano credeva di rap-
» presentare nella divisione, per ragion creditoria di-
» pendente dall' amministrazione dello stralcio.

» Osserva, che non potrebbe non apparir fatto con-
» tro lo stipulato, che di due nominati ammistratori un
» solo fosse ammesso a rendere il conto senza lo inter-
» vento dell' altro;

» Che l' amministrazione di fatto esercitata da un
» solo, non toglie agli interessati il dritto di rivolgersi
» contra amendue per li risultamenti della gestione.

» Che potrebbe in ogni caso D. Francesco Abe-
» nante esser chiamato responsabile de' vizj, e difetti
» dell' ammistrazione di D. Gaetano:

» Che merita di essere esaminato, se il silenzio
» dell' estinto D. Emanuele sui bilanci del solo D. Gae-
» tano, importasse rinunzie ad ogni dritto contra l' al-
» tro amministratore D. Francesco;

» E che il concetto di una rinunzia al dritto, non
» è tale a potersi come un assioma ritenere senza le-
» gale dimostrazione.

» Osserva, che non potrebbe del pari non appa-
» rir fatto contro il giudicato del 20 aprile 1818, che

Digitized by Google

» rinviava ambedue i fratelli stralciarj alla reddizione
» del conto.

» Che sospendeva in via di prelevazione il credi-
» to di D. Gaetano dipendente dall' amministrazione
» dello stralcio ;

» Che il giudicato si elude, allorchè lo stesso spe-
» cifico avere si ammette sotto la speciosa figura di cre-
» dito *juxta posita* del conto ;

» Che tale era siffatto credito nel giudizio di divi-
» sione, qual'è nell' ingresso al giudizio di reddizione
» del conto, non potendo altrimenti divenir certo, che
» dopo le forme della discussione ;

» E che in fine la impugnata decisione non po-
» trebbe ritenersi senza violazione del patto, del giudicato.

Sulla terza.

» Osserva, che i mezzi del secondo ricorso furono
» fin da principio dedotti anche come mezzi aggiunti
» al primo ricorso.

» Che sotto questo rapporto non appare vietato di te-
» nerne conto ne' termini del dritto ;

» Che bene è ricevuto di potersi ogni ricorso ar-
» ricchire di novelli mezzi di annullamento.

» Osserva che in cotesti mezzi aggiunti si prende
» principalmente ragione della natura del giudizio per
» censurar la condanna contenuta nella decisione de-
» nunziata del 2 agosto 1820.

» Che in vero per le vecchie, e nuove regole di
» giurisprudenza la posizione di un conto bene fa stato
» a danno del contabile, anche in pendenza della di-
» scussione : ciò però sulla base della implicita di lui
» confessione ;

» Che non è però lo stesso nel favore di lui, poi-

Digitized by Google

» chè quando si fa egli stesso creditore deve giustificare
» la posizione sua nello esperimento della discussione.

» Osserva, che pur si è dedotto dai ricorrenti per
» avanzo, che li stralciarsi nell'ingresso all' amministra-
» tore ebbero una grossa massa di attivo, fino all'im-
» portare di ducati 372,000, ed ebbero altresì conse-
» gnati in generi altri ducati 25,000;

» Che queste particolari circostanze non sono state
» da' giudici del merito riguardate;

» Che però li giudici stessi videro quanto fosse
» immatura, illegale e pericolosa la condanna, aven-
» do immaginato di circondarla di precauzioni;

» Osserva in fine, che astrazion fatta dalle parti-
» colari circostanze di fatto, che potrebbero sfuggire
» una analisi rigorosa dalla Suprema Corte; certo è però,
» che data la necessità delle misure conservatorie, esse
» non potevano essere scelte per non servire allo scopo.

» Che nella specie l' abilitazione data ad iscrivere
» poteva divenire inutile quando D. Gaetano Abenante
» non avesse avuto beni immobili sufficienti a far fronte
» al valore delle condanne;

» Che la G. C. era in questa ignoranza, come ha
» dimostrato nelle pronunziazioni date nella esecuzione;

» Che in fine tal misura di conservazione, qualun-
» que fosse, non ugualmente fu data per far fronte
» alla condanna degl' interessi, che accessoria era, e
» della medesima natura della condanna principale.

Per questi motivi.

» La Corte Suprema di giustizia dichiara irricetti-
» bile il ricorso avverso la decisione del 9 aprile 1821.
» Ammette il ricorso avverso la decisione del 2 ago-
» sto 1820, e l' annulla; ed annulla in conseguenza
» anche la sudetta decisione del 9 aprile 1821. In que-

Digitized by Google

» sti termini rimette le cose nello stato precedente alle
» decisioni, e rinvia la causa per nuovo esame al altra
» camera della stessa G. C. civile di Napoli, ed ordi-
» na di restituirsi i depositi.

Dopo la sincera istoria dei fatti, che ànno apparecchiato la discussione delle varie pretensioni delle parti, e dopo di avere da vicino considerato il progresso del giudizio, gli accidenti che lo accompagnarono, e lo stato attuale nel quale esso di presente ritrovasi sarà facile antivedere quali sieno i punti che vengono in disamina davanti alla G. C. civile in grado di rinvio. Noi per servire alla chiarezza l'indicheremo distintamente, e su ciascuno di essi partitamente apporteremo le nostre osservazioni, le quali in breve si riducono alle seguenti.

I. Essere per sempre sopite le quistioni promosse da Gaetano, per lo conto del negoziato di Rossano, e pel modo di esecuzione della condanna da lui riportata davanti ai primi giudici e pel credito dei duc. 90000.

II. Esser pure indubitabile dovere gli eredi suoi esibire tutti i libri, scritture, carte, titoli, e documenti relativi alla gestione stralciaria di Napoli a lui confidata, e doversi ritualmante discutere il conto da lui esibito.

III. Non essere men giusto il pretendere, che sia tenuto allo stesso reddiconto Francesco Abenante per virtù del patto, del giudicato, e per tutte le conseguenze di legge, e dovervi infine essere astretta la di lui erede, che è la stessa figliuola del defunto Gaetano.

IV. Palesarsi poi eminentemente ragionevale la domanda delle figliuole di Emmanuele intesa ad annullare la condanna ricevuta davanti ai primi giudici, stando ancora indiscusso il conto dell'amministrazione.

Digitized by Google

§. 5. La erede di Gaetano non à diritto a riproporre il suo appello contro la sentenza dei primi giudici.

Riducendo alla nostra memoria la fisonomia del giudizio riesce sicuro l' affermare, che Gaetano Abenante fu appellante inverso la sentenza dei primi giudici del 9 agosto 1819: che col suo gravame pretese, che la condanna percuotesse i beni sociali di Barnaba e di Emmanuele, e che infine non più pretese che le figliuole di costui fossero costrette all' esibizione dell' inventario, ed alla reddizione dei conti pel negoziato di Rossano: che da ultimo la Gran Corte civile omise interamente di occuparsi di un tale gravame, e solo pronunziò sull' appello delle figliuole di Emmanuele, come chiaramente risulta dalla parte dispositiva della decisione contenuta in questi termini: *La Gran Corte civile pronunziando diffinitivamente senza arrestarsi all' eccezione d' incompetenza dedotta per parte delle eredi del barone D. Emmanuele Abenante, che rigetta, all' altra di essere obbligato D. Francesco anch' esso al rendimento del conto, che pure rigetta, ed alla terza allegata per parte degli eredi medesimi in ordine al reddimento e discussione di conti della società tra l' anzidetto barone D. Emmanuele ed il cavaliere D. Gaetano, che del pari rigetta,* PRIA DI FAR DRITTO AL' APPELLAZIONE PROPOSTA *dei conjugi D. Fabio Martucci e D. Nicoletta Abenante, conjugi D. Pietro Antonio Toscano, e D. Rosa Abenante, e D. Nicola Falco qual padre e tutore delle figlie minori procreate colla fu Serafina Abenante ordina che uno più razionali etc. . . .* E qui pur si noti per la seconda volta, che la domanda della esibizione del conto dello stralcio del negoziato di Rossano, non fu esplicitamente ripresentata da Gaetano nel suo appello, e niente affatto rammentata nelle conchiusioni prese alla udienza della G.

Digitized by Google

C. civile; cosicchè egli il primo la mise in non cale (1).

Al certo, che Gaetano non avendo proposto alcun ricorso contro questa decisione si è contentato che il suo appello rimanesse assorbito nella suddetta pronunziazione, e totalmente pretermesso. Egli avrebbe dovuto rescindere il giudicato per ravvivare il suo gravame, il quale non può richiamarsi in vigore per essersi nel solo interesse delle figliuole di Emmanuele ottenuto l'annullamento. L'articolo 597 delle leggi di rito illustra questa dimostrazione: *l'annullamento delle decisioni gioverà soltanto a coloro, che han prodotto leggittimamente il ricorso, senza che possa giovare agli altri, CHE O HANNO PRESTATO ALLA DECISIONE IL LORO ACQUIETAMENTO, o il cui ricorso siasi dichiarato irrecettibile, ancorchè la condanna contenuta nella decisione fosse solidale, meno che l'interesse di colui, che non è legittimamente ricorso fosse necessario e dipendente da quello, che ha ottenuto l'annullamento.* Massima che si applica a Gaetano per tutti gli altri provvedimenti per lui obbligatori e pregiudizievoli che in quella decisione si contengono, e segnatamente pei ducati 90000 da lui pretesi.

Infine si aggiunga, che Gaetano oltre al tacito, prestò l'espresso acquietamento alla decisione del 2 di agosto 1820, avendo egli liquidato gl'interessi nella somma, che gli venne attribuita, e che pure si ebbe colla posteriore decisione del 9 di aprile 1821, che dalla precedente traeva le origini.

Per ultimo la domanda della esibizione dello inventario e de' conti del negoziato di Rossano naturalmente sono proprie di altra sede, nè si collegano col conto dello stralcio dell'altro negoziato di Napoli, che anzi sono tra loro oggetti diversi e separati.

---

(1) *Fog. 70 e 108 vol. 1 di Martucci.*

Digitized by Google

Que' conti saran dati dalle figliuole di Emmanuele alla erede di Gaetano nel giudizio di divisione pendente già nella terza camera della G. C. civile, e che nel corso di questo mese di novembre verrà esaurito.

§. 6 Non vi può essere dubbio, che la erede di Gaetano debba presentare tutti i libri, carte, e documenti relativi al conto dello stralcio, e che questo debba discutersi.

Dall'istrumento più volte citato del 2 di aprile del 1804 nel patto XX, e precisamente dall'inventario in quello inserito risulta, che tutte le carte relative a quella vasta amministrazione rimasero in potere dei fratelli stralciari Gaetano e Francesco Abenante.

Risulta pure la stessa verità dal conto renduto dallo stesso Gaetano alle figliuole di Emmanuele del 19 di ottobre del 1818, nel quale nella seconda osservazione si dichiara pronto Gaetano di esibire le scritture rinvenute dopo la morte di Barnaba, e relative ai varî nomi dei debitori inventariati nell'istrumento del 1804 (1).

Inoltre la stessa decisione del 1820 che costituisce un giudicato nell'interesse di Gaetano, à ritenuto di essere presso di lui tutti i libri, carte e scritture nelle considerazioni sulla IV quistione, ed à ordinato nel dispositivo che si fossero tenuti presenti dei razionali che elesse per la revisione del conto; quindi sopra questo punto si dilegua qualunque dubbio intorno all'assoluto debito dell'erede di Gaetano in dover presentare tutte le scritture in appoggio del conto da lui notificato. Nè questo è tutto; perciocchè il conto debbe ritualmente discutersi a norma di legge, così avendo deciso il giudicato del 20 aprile 1818 nel capo XI del suo dispositivo (2). Ed oltre a ciò, chiaramente le leggi di rito

(1) *Fol.* 1 *ibidem.*
(2) *Fol.* 60 *vol.* 1 *di Martucci.*

Digitized by Google

negli articoli 621 e seguenti disegnano il modo, la forma, ed i solenni che accompagnar debbono la discussione del conto, e dei quali in verun modo sono stati osservati i precetti nella causa attuale.

Gaetano Abenante comunicò un conto nel mentovato giorno 19 di ottobre del 1818, che in nulla affida qualunque persona, non che indifferente, ma proclive nel favor suo. Egli in quel conto mette a suo carico duc. 371325. 01: riporta poi lo introito in soli duc. 2363. 97; cosicchè nota egli stesso *resta ad esiggersi* duc. 368961. 04. Egli non si dà carico per nulla di quanto stava a suo debito di operare, e tanto meno dimostra ciò che per avventura abbia fatto per promuovere la riscossione di quei vistosissimi valori. In somma il conto è assolutamente nudo di qualunque giustificazione.

Nè quì si arrestano le mostruosità di quella carta. Gaetano segna come ultima epoca delle esazioni da lui praticate il 9 maggio del 1809, nel mentre che risulta da partite di banco di avere esatto delle somme nella qualità di stralciario nel 16 maggio 1819, cioè a dire un anno dopo della intimazione di quel conto, ed un decennio dopo la indicazione degli ultimi introiti, che in quello son riferiti (1).

Queste stomachevoli contraddizioni in un affare così grave accusano efficacemente la condotta dello stralciario, e ne macchiano le operazioni da un lato, come dall' altro costituiscono il magistrato nell' assoluta necessità di rivendicare al vero gl' imprescrittibili suoi diritti, e salvare da tanti soprusi l' interesse delle parti, ordinando la metodica discussione del conto a norma di legge.

E serva di comento a questa dimostrazione quanto

(1) *Fol.* 63 *e* 64 *Ibidem*.

Digitized by Google

la stessa Gran Corte civile con la decisione del 2 aprile 1820 pose in luce a danno di Gaetano la quale, anche quì una volta lo ripetiamo, forma giudicato per lui in coerenza di ciò che di sopra abbiamo dimostrato e desunto dal suo acquietamento.

Considerando (sono parole testuali della decisione) *che coll' istrumento de' 2 aprile 1804 si era dato al cavalier D. Gaetano un notamento delle partite attive dello stralcio di Napoli , affinchè lo stralciario ne facesse l' esazione , e con le somme da riscuotere estinguesse il legato fatto da D. Barnaba in duc. 5000, pagasse gli altri pesi della eredità ed il di più venisse dipartito tra gl' interessati.*

Considerando , che tutti i libri e le scritture dello stralcio sono restate presso del cavaliere D. Gaetano.

Considerando , che per parte di costui non si è documentato di aver fatto , quanto era in suo potere per realizzare l'intero dello attivo descritto nello istrumento del 2 aprile 1804, che si faceva ascendere fino a duc. 371597. 68.

Che per l' opposto , quantunque siansi prodotte moltissime partite di banco , che giustificano i pagamenti fatti per conto dello stralcio PURTUTTAVOLTA MERITA ATTENZIONE LA REGOLARITÀ , O IRREGOLARITÀ DI QUESTI PAGAMENTI , TANTO PIÙ , CHE NEL CITATO ISTRUMENTO ERASI DICHIARATO , CHE IL BILANCIO RELATIVO ALLE OPERAZIONI IN NAPOLI NELLA PARTE PASSIVA NON OFFRIVA ALCUN PESO O DEBITO CERTO , *e solo avrebbe potuto averne in appresso , o per qualche pretensione di corrispondenti per le liti* PASSIVE *non ancora giudicate.*

Considerando , che in queste circostanze immatura si renda la decisione della causa nel merito , E CHE È NECESSARIO UN PREVENTIVO GIUDIZIO DI CONTABILI IN SEGUITO DELL' ESAME DI CIASCUNA PARTITA,

Digitized by Google

DI CUI SI COMPONE L'ATTIVO ED IL PASSIVO DEL CONTO, E LA DISCUSSIONE DI OGNUNA DELLE PARTITE ATTIVE DESCRITTE NELLO ISTRUMENTO DEL 2 APRILE 1804, ANCHE PER QUEL CHE RIGUARDA IL DOVERE DELLO STRALCIARIO.

Raccogliendo adunque le molte ragioni presentate a questo fine, e che man mano abbiamo discusse, sembra non rimaner luogo a dubitare, che il conto dello stralcio debba esaminarsi e vagliarsi a norma di legge, e colla massima scrupolosità, che esige il momentoso interesse delle parti. Questo provvedimento mentre che si appalesa giustissimo è pure riconosciuto proficuo alla erede di Gaetano, come che nelle posizioni in cui egli stesso si costituì col conto da lui notificato, non potrebbe in verun modo schivar la condanna a duc. 368962. 04; che confessa di esser rimasi per riscuotersi nell' annosa sua amministrazione dello stralcio, che non à esatto e che in nessuna maniera à giustificato, avendo rimaso tutto nell' incertezza e nell' oscurità. E la condanna si appoggerebbe a possenti ragioni di legge, le quali ritengono l'amministratore che rende il conto debitor presunto di tutte le somme, che egli à ricevuto per introitare: presunzione, che non si abbatte pria della piena discolpa del suo operato, e che si converte in certezza, allora quando l'amministratore invece di mondarsi, aggrava la sua condizione, nulla aggiugnendo in sua difesa, anzi fortificando a suo danno la presunzione della legge, sia col silenzio, sia con le contraddizioni, sia con le omissione delle partite, sia col personale profitto che si à procacciato in quelle faccende. E nel caso nostro come di sopra si è avvertito cresce grandemente la ragionevole imputazione dello stralciario Gaetano Abenante, considerando che al silenzio colpevole è congiunta una serie di operazioni insostenibili e ripugnanti, e che compongono quella carta, cui egli à dato il nome di

Digitized by Google

conto. E dopo tutto: la decisione annullata è anche per questa parte un giudicato rimpetto a Gaetano, per non essersene gravato col ricorso. Dunque l'obbligo del conto, della discussione del medesimo, e della esibizione delle scritture è inevitabile. Per le figliuole di Emmanuele soltanto possonsi apportare modifiche essenziali al deciso, sì come quelle che nei modi legittimi ne ottennero l' annullamento.

§. 7. Al rendimento del conto è tenuto insieme coll'altro fratello Francesco.

Per patto espresso dell'istrumento del 2 aprile 1804 l'amministrazione dello stralcio fu confidata ai fratelli Gaetano e Francesco Abenante; entrambi vi furono condannati col capo XI del giudicato del 20 aprile 1818, quindi ragion vuole che entrambi ne adempiano il precetto. Cosa giustissima si è questa, che la prima Corte giudicatrice rifiutò, e che la Corte Suprema à concesso nel suo arresto di censura. Di fatto la Gran Corte stimò arrestare le domande delle figliuole di Emmanuele, relativamente al conto dello stralcio rimpetto a Francesco sopra varî argomenti di leggerissimo peso, ed i quali essa stessa li riconobbe di nissuna influenza.

La Gran Corte esaminò, che Gaetano aveva dato egli solo il conto dello stralcio nel 1818: che egli aveva dichiarato nel 22 maggio 1811 innanzi al giudice di pace di Rossano di aver egli solo sostenuto l'amministrazione: che infine aveva rimesso egli solo due bilanci nel 1808 al fratello Emmanuele in Rossano, e che perciò era manifesto di non esser tenuto Francesco alla reddizione di un conto per amministrazione da lui non mai assunta. Questi argomenti sopra i quali fondò la Gran Corte civile il suo giudizio, non provvengono da fatti riconosciuti di Emmanuele, ma si rimangono

Digitized by Google

soltanto nella nuda assertiva di Gaetano, anzi sono esplicitamente contraddetti dalle eredi del primo. Che Gaetano Abenante abbia asserito di avere egli solo amministrato, e che abbia egli solo renduto il conto della sua gestione, non autorizza a conchiudere esser certo che nessuna azione esista, o competa contro di Francesco. Che anzi davanti ai primi giudici, alla Gran Corte civile, e sino nella Corte Suprema di giustizia le appellanti incessantemente sostennero di doverne Francesco Abenante venir condannato insieme con suo fratello Gaetano alla reddizione del conto in parola. Nè i così detti bilanci del 1805 e 1807 salvano Francesco da tali obblighi impreteribili; dacchè essi ebbero in iscopo tutt'altro oggetto che di rendere il conto, come in appresso si dimostrerà, e non vennero accettati nel senso di assolvere Francesco dalle conseguenze del patto XX del più volte cennato istrumento del 1804. Ed è risaputo, che l'abbandono, o la rinunzia ad un diritto, che riviene dalla legge e dal patto, non s'induce ma si dimostra, non si presume, ma si raccoglie da chiare, precise ed evidenti espressioni di volontà; delle quali nissuna ne à mai fatto Emmanuele, o le sue figliuole, che in vece àn sostenuto sempre l'opposto.

Infine la stessa Gran Corte civile nelle considerazioni sulla seconda quistione, nelle quali mise a contribuzione tutti i fatti, ed in travaglio la sua mente per liberar Francesco dagli obblighi di render conto, sentì la forza delle avverse ragioni, e conchiuse a questo modo - *Laddove però nel risultato del conteggio del cavalier Gaetano si verificasse, che per non essere intervenuto D. Francesco nell'amministrazione come erasi obbligato nell'istrumento del 1804 ne avessero le parti risentito alcun danno, in questo caso solo avranno esse il dritto di far valere in altro giudizio le loro ragioni contra di esso D. Francesco per le conseguenze del-*

Digitized by Google

l' inadempimento di sua parte alle obbligazioni contratte col citato istrumento.

La Gran Corte civile molti trascorsi commise a questo proposito : riconobbe i fatti propri di Emmanuele per la liberazione di Francesco da elementi diametralmente opposti al suo assunto : si persuase che Francesco era esonerato dal rendere conto, e poi lo ritenne responsabile nell' esito di quello renduto da Gaetano : mentre rifiuta di giudicare nello interesse di Francesco, ne rimanda la quistione in altro giudizio scindendo l' attuale, unico, e comune a Gaetano ed a Francesco per legge, per patto, per osservanza, e per oggetto del contendere : compie infine l'opera sua rigettando definitivamente nella parte dispositiva quella promessa fatta nelle considerazioni, e spegne interamente contro di Francesco qualunque azione competente alle figliuole di Emmanuele per effetto dell' istrumento del 1804 e del posteriore giudicato del 1818.

Ma c' invaderà lo stupore allorchè si consideri, che la G. G. civile per favorire Francesco si appigliava al fatto di Gaetano che solo rendeva il conto, ed alle sue assertive che assicuravano dell' unica sua gestione ; e non le passò per avanti agli occhi le solenna dichiarazione di costui consegnata nell' atto di citazione, che à dato ingresso a questo giudizio, e nel quale depone assolutamente il contrario in queste frasi : *Sebbene fosse stata affidata* (l'amministrazione dello stralcio) *non meno ad esso istante che a suo germano fratello cavalier D. Francesco, pure costui non volle prendervi ingerenza, quindi l' istante fu nella necessità d' incaricarsene tutto solo e far fronte agli impegni dello stralcio con darne da tempo in tempo esatto conto ai suoi fratelli, e principalmente al fu barone Emmanuele,* FINCHÈ COSTRETTO NEL 1809 A RITIRARSI IN ROSSANO, LO ABBANDONO' INTIERAMENTE A DETTO SUO

FRATELLO CAVALIER D. FRANCESCO, COME IL SOLO CHE CONTINUAVA A DIMORARE IN NAPOLI (1). E con tutto questo la Gran Corte civile con la cassata decisione discaricò Francesco del rendere il conto sul fondamento che Gaetano aveva affermato di avere egli solo recata avanti l' amministrazione! . . . .

La Gran Corte civile di rinvio emenderà gli errori e si atterrà come al solito strettamente alle prescrizioni della legge, e renderà omaggio ai patti fermati ed alle pronunziazioni irretrattabili del magistrato.

§. 8. Non vi può essere alcuna condanna provvisoria nel favore dell' amministratore pria di discutersi il conto della sua gestione - Erroneo sistema dei primi e de' secondi giudici a questo riguardo - Ragionevole medoto di censura della Corte Suprema.

Siamo spinti, nostro malgrado, nella causa presente a rammentar cose troppo note alla Gran Corte civile non meno, che ai mezzanamente istruiti nella buona giureprudenza. Ciò nondimeno, ci si condonerà la noia della ripetizione in grazia del sommo interesse, che ne dipende, e delle ordinazioni troppo arrischiate della prima Gran Corte civile.

Le due legislazioni, latina e vigente, e le due giureprudenze sono concordi sopra questo punto controverso, e che si ripresenta spessamente alla decisione dei nostri tribunali.

Nei giudizî di reddiconto van distinte due posizioni: la prima d' introito superante l' esito: la seconda di esito superante l' introito. Nella prima ipotesi l' amministratore deve pria della discussione del conto pagare la somma rimasa nelle sue mani a titolo di soperchianza d' in-

(1) *Fog.* 61 e 62 *ibidem.*

Digitized by Google

troito. Nella seconda non può aver diritto a pretendere il rimborso, innanzi che dimostri la verità delle sue asserzioni. La diversità delle conseguenze risulta da due principî di legge inconcussi, ed i quali sono la regola sicura della materia in esame. Il primo si è che la confessione della parte è la maggior pruova, che possa desiderarsi nei giudizî. Il secondo si è che nessuno può costituirsi una ragion di credito a danno di un terzo per fatto suo proprio; quindi nel caso dello introito superante l'esito, stando la pruova del debito nella confessione spontanea dell' amministratore che rende il conto, bene la condanna si pronunzia contro di lui; e quindi per contrario nel caso di esito superante introito, non essendovi alcuna pruova incontrastabile, non può acclararsi il diritto dello amministratore, e spiegarsi le correlative condanne in suo vantaggio, pria della discussione del conto, nella quale unicamente consiste la dimostrazione, e la giustificazione esplicita delle sue dimande, e la verificazione dei suoi crediti.

Ed ai principî discussi se ne aggiunge un terzo, il quale costituisce l'essenziale requisito del mandato, vale a dire di essere l' amministratore debitore presunto delle somme, che doveva esigere, e che pose a suo carico sul cominciare della gestione sino a che non faccia noto quanto à fatto per riscuoterle, e la inutilità de' suoi sforzi.

Nel nostro caso Gaetano Abenante amministratore dello stralcio del negoziato di Napoli ricevette nel momento del suo mandato l' inventario distinto dell' attivo, che ammontò nientemeno a duc. 371997. 68 in danari esigibili, ed in generi ad altri duc. 24474. 71 somme, che insieme riunite offrono l' ingente prodotto di duc. 396072. 39. Egli nel conto che offerì nel 19 di ottobre del 1818, non ancora discusso, appena asserì di avere introitati duc. 2363. 97, e dichiarò, che

Digitized by Google

restavano ad esigersi duc. 368961. 04, senza giustificare le partite in generi (1).

Ciò premesso: Gaetano à contro di sè la presunzione pel debito di queste somme che dice di doversi riscuotere, e che si obbligò di farlo, avendo ricevuto anche i titoli e scritture corrispondenti a ciascuna partita a seconda delle sue confessioni, del titolo del 1804, e del giudicato del 2 agosto 1820 - Laonde sino a che la discussione del conto non si compia, e non si discarichi l'amministratore, dimostrando egli di aver fatto quanto poteva per esigere, e di non avere esatto, sta contro di lui la presunzione del debito pe' duc. 368961. 04, la quale come dicevamo diviene certezza a fronte dell'ostinato rifiuto dell' amminitratore a far questa giustificazione. E la certezza poi si converte in verità indisputabile, appena che si rifletta la patente fallacia del conto, il quale mentre si fa arrivare *juxta posita* per la rubrica delle esazioni sino al 9 di maggio del 1809, costa per documenti di banco di avere Gaetano proseguito gl' introiti dello stralcio, niente meno che per un decennio posteriore, cioè sino al 16 di marzo del 1819, e del quale periodo non s'incarica, nè si dà pensiero di farne parola nel suo conto (2). Nè inopportuna sopraggiugne a questo proposito l' autorità della cosa giudicata a suggellare questi errori, queste reticenze e questi soprusi evidentissimi. La prima Gran Corte civile siccome di sopra abbiamo per tenore riportato notò nelle considerazioni sulla quarta quistione tutte queste improntitudini, e si decise ad ordinare la discussione del conto commettendola a tre periti contabili.

Premessi questi principî e questi fatti, ne consegue la conclusione certissima, che all'amministratore non

(1) *Fol.* 57. *Ibidem.*
(2) *Fol.* 61, *e* 62.

Digitized by Google

competa verun diritto, nè può rendersi a suo vantaggio alcuna condanna provvisionale, pria che non si rechi al suo totale compimento la discussione del conto.

E rivolgendo la nostra attenzione sulla materia provvisionale incontriamo principî di diritto inconcussi i quali ricusano a Gaetano Abenante qualunque sua inchiesta a questo riguardo.

Innanzi tratto, la misura provvisionale non deve ledere il merito della contestazione; dacchè essa viene adottata senza cognizione di causa, e sulle apparenze del giudizio.

Di poi la provvisionale presuppone nel richiedente un diritto certo, ma illiquido allo stato da una banda, e dall' altra un pericolo imminente, che comprometta l' esercizio del diritto esperibile. *Regola generale* (dice il MERLIN) (1): LA PROVVISIONE È ACCORDATA AL TITOLO ED AL POSSESSO. Conforme a questa regola recano molti esempî di cosa giudicata il DALLOZ (2) ed il SIREY.

Il dotto MACKELDEY (3) prosegue, che *la misura provvisionale è la restrizione inflitta dal giudice alla libertà personale del debitore, o alla libera disposizione della sua fortuna per la sicurezza dovuta al creditore. L' ESECUZIONE PROVVISIONALE PRESUPPONE UNA GIUSTA CAUSA, CIOÈ A DIRE BISOGNA, CHE ESISTA UN PERICOLO MANIFESTO, CHE IL CREDITORE SAREBBE PRIVATO, O ALMENO A LUI IMPEDITO L' ESERCIZIO DEL SUO DRITTO, SE IL DEBITORE GODESSE DELLA PIENA LIBERTÀ DELLA SUA PERSONA, E DEI SUOI BENI.*

Nel nostro caso in Gaetano Abenante non vi è, nè titolo, nè possesso, nè diritto certo creditorio, ma per opposto nelle eredi di Emmanuele Abenante sta il

(1) *Repert. Mot. Provision.*
(2) *Tomo XXXI parte II. pag.* 287.
(3) *Manul du droit romain. pag.* 117.

Digitized by Google

titolo di credito per virtù dell' istrumento del 1804, per la presunzione di legge, per le confessioni di Gaetano messe nel conto, e per conseguente a loro, e non al primo competerebbe la misura provvisoria per l' assicurazione dei vistosi loro crediti, pendente ancora la discussione del conto. Ed a prescindere dalle cose discorse non può farsi mai luogo a provvedimenti provvisorî in favore dell' amministratore, dacchè le cose in lui stanno per rovescio, non avendo egli, nè diritto certo di credito, nè somma liquidabile; anzi essendo egli debitor presunto non può aspirare alla dichiarazione di verun credito innanzi che il conto non si discuta.

L' illustre presidente Fabro (1) magistralmente insegna: *CUM DE RATIONIBUS REDDENDIS AGITUR, NON POTEST PENDENTE LITE LOCUS ESSE PROVISIONALI, UT VOCANT ADJUDICATIONI, QUIA PRIUSQUAM REDDITAE SINT COSTARE NEQUIT UTER DEBITOR SIT, AUT CREDITOR, MULTOQUE MINUS QUANTUM DEBEATUR.*

SEMPER AUTEM DEBET ESSE LIQUIDUM ID QUOD DEDUCITUR IN CONDEMNATIONEM PROVISIONALEM, AUT SALTEM LIQUIDABILE IN PROMPTU ET IN CONTINENTI. ALIOQUI NON POSSET DEDUCI IN CONDEMNATIONEM, UT NEQUE IN COMPENSATIONEM.

Chiudiamo questa dimostrazione con un ricordo dell' immortale D' Aguesseau, che precisamente dirigeva all' ordine senatorio dei tempi suoi (2): *Il giudice*, egli dice, *religioso adoratore della legge non imiterà quei magistrati, i quali fedeli alla giustizia in ciò che riguarda il merito delle loro pronunziazioni sono ancora più fedeli alla loro autorità, in ciò che non appartiene che alla forma. Come se bastasse per essere in-*

---

(1) *Suo codice lib. VII. tit. XV. Definit. IV. juncta allegat. III.*

(2) *Mercuriale IX. Dell' autorità del magistrato.*

Digitized by Google

nocente di aver saputo evitare i grandi delitti, ESSI CREDONO POTER FARE LIBERAMENTE TUTTO CIÒ CHE NON PORTA UN COLPO MORTALE ALLA GIUSTIZIA. *Essi si lusingano, che verrà quel giorno in cui più istruiti della verità correggeranno l' errore scusabile dei loro primi passi. Intanto, sopra la fede di questa ingannevole speranza, essi concedono il presente alla loro autorità, e non lasciano alla giustizia, che un incerto avvenire; e sovente il litigante faticato succumbe pria di aver veduto splendere il giorno favorevole, che doveva riparare tutto il passato.* LA FERITA CHE LA SUA CAUSA AVEVA RICEVUTA PAREVA LEGGIERA NEL SUO PRINCIPIO, MA IL TEMPO L' A' RESA INCURABILE, E LA GIUSTIZIA, IMPOTENTE PER SOCCORRERLO È RIDOTTA A DEPLORARE TRISTAMENTE IL PERICOLOSO, IRREPARABILE EFFETTO DEGLI ANTICIPATI FAVORI DEL MAGISTRATO.

§. 9. Continuazione dello stesso argomento - Confutazione dell' erroneo sistema assunto dalla prima Corte giudicatrice.

Con la guida delle dottrine di sopra discusse facilmente si persuaderà ciascuno delle esorbitanze commesse dalla prima Corte giudicatrice, la quale non si sa perchè tanto propensa a Gaetano Abenante, quasi diremo sedusse il suo intelletto col favore di argomenti fallevoli e caduchi: argomenti che s'industriò di trarre da fatti smentiti da confessioni delle parti, da inalterabili convenzioni, e da giudicati irretrattabili.

I. Argomento.

La G. C. per dare appiglio alla misura provvisionale tenne come un credito liquido di Gaetano l' ammontare di due bilanci rimessi al fratello Emmanuele nel 1808, e dai quali appariva un esito superante in-

Digitized by Google

troito per l'amministrazione dello stralcio sino a tutto il 15 ottobre 1807 in duc. 36498: 00.

Per conoscere e toccar con mano quante aberrazioni includa un tale concetto, discorreremo questa parte della causa dalle sue origini.

Consultando l'istrumento del 1804 si raccoglie una doppia interessantissima verità: la prima come depone il patto XVI., che Emmanuele soltanto assunse l'obbligo di dismettere i pesi gravitanti sull'asse ereditario del fratello Barnaba, e gli fu concessa dagli altri la facoltà in virtù del patto XXIV, XXV, e XXVIII di contrarre debiti in piazza e vendere beni fondi a questo oggetto: la seconda anche riconosciuta dalla decisione annullata si è come si esprimono i patti XIX e XX: *sul negoziato medesimo (1) non rimangono* PESI CERTI, *ma solo alcune pretensioni parte dedotte in giudizio, e parte che si possono dedurre dai corrispondenti.*

Il patto XXVIII. poi depone a questo modo: *per effetto della dichiarazione dello articolo precedente fatta da esso sig. cavaliere D. Gaetano, dichiarano non meno esso medesimo sig. cavaliere D. Gaetano, che essi signori D. Giuseppe e cavaliere D. Francesco di essere esso* SIGNOR BARONE *D.* EMMANUELE CREDITORE NELL'ASSE COMUNE DE' MEDESIMI IN DUC. *29028: 65* AI QUALI AGGIUNTI I DUC. *7100: 75*, DE' QUALI SE NE È PROMESSO IL RIMBORSO NELL' ART. *XVI.* VIENE A RISULTAR CREDITORE IN DUC. *36039: 38.*

E nel patto XXVII aveva già il cavalier Gaetano dichiarato, *che la suddetta somma di duc. 29028: 65 della quale è risultato creditore* PER L'INGERENZA PRESA DEGLI AFFARI DELLA CASA DAL DI' DELLA' MORTE DEL BARONE *D.* BARNABA FIN OGGI, SI APPARTIENE AL SIG.

(1) *Fol. 1. Ibidem.*

Digitized by Google

BARONE D. EMMANUELE ESSENDOSI EGLI AVVALUTO DEL DI LUI DANARO PERVENUTOGLI DALLE DI LUI OPERAZIONI COMMERCIALI IMPRESE DOPO LA MORTE DEL BARONE D. BARNABA (1).

Dunque è cosa certa ed incontrastabile, che sul negoziato di Napoli non gravitavano pesi: che Emmanuele dismetteva quelli a carico dell' asse ereditario e familiare: che infine quei debiti che pagò Gaetano affligenti il retaggio di Barnaba, lo furono col danaro proprio di Emmanuele. Dunque Gaetano non doveva soccorrere al pagamento di nessun debito perchè nissuno ve ne esisteva sullo stralcio del negoziato di Napoli a lui confidato. Dunque di questi debiti di Barnaba apparentemente dismessi da Gaetano, e realmente da Emmanuele parlano i due vantati bilanci del 1805 e del 1807, come pure la decisione della Corte di Appello di Catanzaro del 1813, sopra i quali documenti tanto si insiste dalla parte avversa, e tanto si fondò la prima G. C. civile. Ma che noi diciamo il vero, ne sia testimone irrecusabile il giudicato del 20 di aprile del 1818, il quale ebbe presenti queste domande, le discusse, e le rifiutò a pregiudizio di Gaetano.

Quella Gran Corte sulla XV e XVI quistione si espresse così: *Considerando, che D. Gaetano colla citazione del 30 novembre 1813 domandò fra l'altro di liquidarsi il credito di duc. 60000 circa, che disse di rappresentare per la dismissione de' debiti ereditari di D. Barnaba (2).*

Considerando, che coll' appello ha chiesto la pre-

---

(1) Ciò, a prescindere dalle confessioni sorge pure da una lettera di Gaetano al foglio 87 *del vol.* 1., nella quale assicura, tra l'altro di avere ricevuto in una sol volta dal fratello duc. 19,500 in doppie di Spagna.

(2) *Fol.* 1 *del volume contenente il giudicato del* 20 *aprile* 1818.

Digitized by Google

levazione del credito, ed ha prodotto dei documenti per giustificare i pagamenti da lui fatti ai creditori di D. Barnaba, non che una decisione della già Corte di appello di Catanzaro emessa in un giudizio fra D. Emmanuele e D. Francesco, nel quale D. Emmanuele ESIBI' DUE CONTI DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI DATIGLI DA D. GAETANO AI TERMINI DELLO ISTRUMENTO DEL 1804, E SOSTENNE DI ESSERE SUO IL CREDITO; CHE NE RISULTAVA PER ESITO SUPERANTE INTROITO, ATTESOCCHÈ DI SUO DANARO VI AVEVA EGLI SUPPLITO, CON CHE VOLEVA D. GAETANO DIMOSTRARE DI ESSERE STATI TALMENTE RICONOSCIUTI ED ACCETTATI I DUE CONTI ANZIDETTI CHE GLI AVEVA PRODOTTI COME SUOI PROPRI. *Considerando, che se la domanda di prelevazione non fu espressamente fatta nel tribunal civile, non è perciò che possa dirsi nuova in appello, poichè secondo l' indole della presente causa potendosi a vicenda riguardare i collitiganti come attori e rei, le domande di simil fatta, come tendenti a compensazione, o ad elidere le azioni contrarie sono ammessibili in appello per l' art. 464 codice di procedura.*

Considerando però che allo stato non può pronunziarsi sulla chiesta prelevazione. Il giudizio presente non ha per oggetto che la definizione dei diritti rispettivi delle parti. Appartiene al giudizio di divisione il conto che i coeredi i quali abbiano amministrato debbono reciprocamente rendersi. D. GAETANO FU TALMENTE PERSUASO DI DOVER DARE UN CONTO, CHE NELLA STESSA MENTOVATA SUA CITAZIONE DISSE DI ESSER PRONTISSIMO AD ESIBIRE LO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI, NELL'ATTO CHE CHIESE, CHE D. EMMANUELE DESSE IL CONTO DELLE ESAZIONI APPARTENENTI AL NEGOZIATO DI ROSSANO E DI DESTINARSI NEGOZIANTI PER LIQUIDARE IL DEBITO DI CIASCUNO.

Digitized by Google

Considerando, che D. Gaetano ha prodotto un terzo conto non mai dato a D. Emmanuele, e quale deve certamente discutersi. Or la discussione di quest' ultimo conto porta di necessità la discussione dei due precedenti ai quali gli eredi di D. Emmanuele possono tuttavia opporre errori, omissioni, ed altre eccezioni tendenti a dimostrare aumento d' introito e minorazione di esito, e ciò, malgrado di essersi una volta presentato in giudizio dal di loro autore, poichè il giudicato reso da quella corte nulla definì rispetto agli indicati due conti avendo soltanto ordinato una istruzione.

Considerando quindi che deve rinviarsi D. Gaetano innanzi ai primi giudici a rendere il conto dello stralcio del negoziato di Napoli nel modo e tempo prescritto dal codice civile, potendo allora far valere le ragioni, che possa mai trarre dal fatto di D. Emmanuele nel giudizio con D. Francesco, come sarà lecito agli eredi di D. Emmanuele di far uso di ogni lor dritto come per legge.

Considerando che coll' istrumento del 1804 D. Francesco fu destinato anche per stralciario del negoziato di Rossano, e deve perciò di unita a D. Gaetano renderne il conto, e ciò anche per effetto della sentenza del tribunale civile non impugnata per questo capo da esso D. Francesco.

Lo stesso giudicato col capo XI del suo dispositivo prescrisse così: DICHIARA DI NON ESSERVI ALLO STATO LUOGO A DELIBERARE SULLA PRELEVAZIONE DOMANDATA DA D. GAETANO PEI DEBITI DI D. BARNABA DA LUI ESTINTI, E LO RINVIA A RENDERE DI UNITA A D. FRANCESCO NEL MODO E TEMPO PRESCRITTO DAL CODICE IL CONTO DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI D. BARNABA IN NAPOLI AI TERMINI DEL CONVENUTO COLL' ISTRUMENTO DEL 1804 PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI NA-

Digitized by Google

POLI, NEL QUALE GLI SARA' LECITO DI FAR VALERE LE REGIONI A LUI COMPETENTI PER LO GIUDICATO RESO DELLA GIA' CORTE DI APPELLO DI CATANZARO FRA D. FRANCESCO E D. EMMANUELE; EGUALMENTE CHE SARA' LECITO ALLE EREDI DI QUEST' ULTIMO OGNI DIRITTO CHE POSSA LOR COMPETERE PER CONTRADDIRLO COME PER LEGGE.

Ricongiungendo insieme tutte le parti di questa discettazione, risultano chiare le seguenti verità:

I. Che sullo stralcio di Napoli non esisteva alcun debito.

II. Che quei gravitanti sulla eredità di Barnaba li estinse Emmanuele con la mano di Gaetano.

III. Che questa evidenza sorge dalla stessa confessione di Gaetano nello istrumento del 1804, e si riattacca ai due bilanci da costui rimessi al fratello, relativi precisamente alla gestione dello stralcio sino al 15 ottobre 1807.

IV. Che Emmanuele li produsse in giudizio contro di Francesco per esercitare i patti dello stesso istrumento del 1804 che promettevano al primo il rimborso dei debiti, che egli avrebbe dismesso sopra i rispettivi assegni stabiliti ai fratelli nel citato istrumento: i quali assegni si pretendevano da Francesco contro di lui in virtù di quello stipulato (1).

V. Che Gaetano non fu presente in quel giudizio, e che volendo al suo solito tentare un lucro, ardì sostenere, che questo fatto di Emmanuele mosso per tutt' altra causa e diretto a tutt' altro scopo contenesse, niente meno che il riconoscimento a favor suo di un credito di ducati 36098.00.

VI. Che la Corte di appello di Catanzaro nulla definì sulla forma e sulle conseguenze dei due bilanci.

VII. Che il giudicato posteriore del 1818 à pro-

(1) *Patto XVI e seguenti dell' istrumento del 2 aprile* 1804.

Digitized by Google

clamato questa verità, à rifiutato le domande di Gaetano per prelevare questo credito, à ritenuto dover egli dare il conto dello stralcio, nel quale andavan discussi anche i due precedenti bilanci perchè parti dello stesso. Dalle quali cose pienamente viene combattuta la pronunziazione provvisionale della prima Gran Corte civile, la quale giudicò in onta manifesta di tutta la serie di queste possenti dimostrazioni.

§. 10. Ragioni, che dimostrano *a priori* la insussistenza delle pretensioni della erede di Gaetano Abenante.

Pongasi per avventura, che il giudicato del 1818 non fosse stato renduto, e non fosse di quella influenza, che tuttora si palesa nella causa attuale; non perciò vacillerebbe la buona ragione delle appellanti.

È principio saldissimo di filosofia, che la importanza, il valore, le conseguenze, e la moralità delle umane azioni si misurano dal fine che si propose colui le praticò, e dallo scopo che egli si prefisse nel compierle.

Che se per avventura nel corso di una complicata operazione per incidente si diverta in altro oggetto, questo episodio non costituendo il fine principale dell'agente, non può influire direttamente sul calcolo delle predominanti determinazioni, e sulle definizioni delle medesime per deciderne la forma e la essenza.

Queste massime di eterna ragione si applicano con parità di convenienza alle varie materie del diritto civile, nella risoluzione dei diversi casi, che si presentano. Tutto consiste nell'esame dell'oggetto principale, o dei contraenti, o dei disponenti, o dei litiganti, dal quale unicamente è dato desumerne quale sia stata la loro intenzione in quei rincontri, e valutare cosa mai abbiano inteso

Digitized by Google

di operare. Il COVARRUVIA (1) definisce qual sia la causa finale in ogni atto della vita, e quale i suoi attributi in queste parole: *causa finalis est quae principaliter in agendo actu ab agente consideratur*: *QUAE IPSUM PRECIPUE MOVET, ET IN QUAM AGENTIS MENS DIRIGITUR*. Donde conseguita, che nelle materie contrattuali si sono assunti come canoni, che: *uniuscuiusque enim contractus initium spectandum et causam (2)* ed il dettato di PAOLO: *ante omnia enim animadvertendum est, ne conventio in alia re facta aut cum alia persona, in alia re aliave persona noceat (3)*. Or queste regole ben si adagiano alla osservanza dei giudizî, nei quali le parti quasi-contrattano. In fatti, quello che versava tra Emmanuele e Francesco era di pagamento di assegni, e non di reddiconto: in quello non fece parte alcuna Gaetano: Emmanuele produceva quei bilanci per riconvenire il fratello nei termini dell'azione proposta, e schivare così il pagamento del livello: la Gran Corte infine nulla definì sul proposito de' bilanci. Perlocchè quelle due carte prodotte *in alia causa et cum alia persona* ed in un fine tutto diverso da quello del conto, non possono trasportarsi ad altro oggetto, ad altro scopo, e ad altra persona, come saggiamente considerò e decise il giudicato del 1818.

Le pretensioni adunque di Gaetano Abenante, e la indulgenza a lui usata dalla Gran Corte civile con l'annullata decisione, non solamente rimescolano e ripresentano nel giudizio di esecuzione, quanto fu proposto, discusso, e proscritto in quello di cognizione mediante il riferito giudicato, ma fanno inoltre aperto contrasto alle pure massime di legge ed ai fatti proprî dello stesso Gaetano Abenante.

---

(1) *Variarum resolutionum Lib. I. Capo XX. n. 2.*
(2) *Legge VIII. in princ. ff. mandati vel contra.*
(3) *Legge VII. ff. de pactis §. V.*

Digitized by Google

§. 11. Contegno serbato da Gaetano dopo il giudicato del 1818.

Appena profferito il suddetto giudicato, Gaetano Abenante sen dolse in Corte Suprema (1) per tutti gli altri capi, ma ne volle la esecuzione per quelli che lo dannarono al conto.

Egli nel 19 di ottobre del 1818 notificò il conto dello stralcio del negoziato di Napoli, e soggiunse, oltre alle riserbe per lo ricorso in Corte Suprema, le frasi seguenti: *purtuttavolta intende che l'undecimo e duodecimo capo di detta decisione trascritti nel presente atto* ABBIANO LA PIENA LORO ESECUZIONE (2). Gaetano Abenante adunque eseguì volontariamente il giudicato del 1818, e perciò solo non poteva scinderne il precetto, o declinarne le conseguenze, donde consegue, che avendo chiaramente imposto il giudicato, che quei due bilanci si discutessero insieme col conto dello stralcio per formar di quello una parte essenziale ed integrante, non vi poteva essere in quelli, isolatamente presi, a favore di Gaetano un credito separato e distinto dalle operazioni del conto, mentre questo credito sorgeva per lo appunto dai visceri della gestione dello stralcio.

Ed a prescindere da questa prima osservazione, se ne presenta una seconda ancor più forte, la quale consiste nel non vedere riportato nel conto, che costituisce il soggetto dell'attuale giudizio, nè l'uno, nè l'altro bilancio, per modo che non sappiamo intendere come li abbia potuto riguardare la Gran Corte civile isolatamente, allorquando per la forza del giudicato, e per la essenza delle cose si collegavano necessariamente al giudizio dell'intero reddiconto, come la parte è inerente

(1) Serva per notizia soltanto, che il ricorso fu pienamente rigettato nell'anno 1823.

(2) *Fog.* 61. *Ibidem.*

Digitized by Google

al tutto che la comprende. Sembrano dunque dimostrati gli assurdi evidenti, nei quali sventuratamente sdrucciolò la Gran Corte civile in ordine al credito puro e liquido, che travide nei due suddetti bilanci a favore di Gaetano Abenante.

II. Argomento.

La Gran Corte per afforzare per altra via il suo ragionamento istituito su i due bilanci dà per certo che Emmanuele Abenante, appunto per gli obblighi assunti da Gaetano relativi all' amministrazione dello stralcio, per lo cui attivo conosceva la difficile riscossione, delegò sul canone di Monestarace che si pagava, come si paga tuttora dal barone Oliva ducati 30000. Da questo fatto la Gran Corte ne vuol dedurre, che Emmanuele era quasi conscio del difetto finanziere nel quale si travagliava il fratello, e tenta di sostenere così la fallace propensione alla condanna provvisoria. Anche quì però, ci si permette il dirlo, à creduto la G. C. di leggere quello che non esiste, e non à letto ciò che esibisce la lettera dello stipulato.

Innanzi tratto, la delegazione non venne rilasciata da Emmanuele nell' istrumento di censuazione del exfeudo di Monestarace: questo contratto ebbe luogo nell'anno 1808. La delegazione per opposto fu scritta nel 1810 per mano di notar Nicola Pucci di Napoli (1).

In questo istrumento non si parla, nè di debiti ereditarî, nè di stralcio, nè di obblighi da Gaetano contratti a motivo della sua amministrazione, *ma invece si delegazione* A FAVORE DEI CREDITORI DEL PREFATO SIG. CAVALIERE *D. Gaetano dell' annuo canone, che esso sig. Barone D. Emmanuele conseguir dovea*

(1) *Fol.* 104 *e* 105. *Ibidem.*

Digitized by Google

dal barone D. Francesco Anselmo Oliva quit' enfiteuta del suo feudo di Monestarace nella somma di ducati 30000 circa.

In quello stipulato si fa il novero dei creditori, e delle somme, che ciascuno di esso conseguir dovea da Gaetano Abenante: e raffrontando questi nomi con l'inventario dello stralcio, nissuno se ne trova che ne combaci; e noi aggiugnamo che nissuno vi può avere relazione dapoiche siccome abbiamo mostrato di sopra, lo stesso Gaetano dichiarò nell'istrumento del 1804 di non esservi alcun peso o debito sul negoziato di Napoli, il di cui stralcio egli assumeva. In fatti si chiude l'istrumento di delegazione con queste parole: *anche colla cessione delle ragioni a favore di esso barone D. Emmanuele, DA POTERLE RIPETERE A SUO PIACERE DALL'ANZIDETTO FRATELLO CAVALIER D. GAETANO.*

Emmanuele Abenante adunque, ben lungi di riconoscere o confessare di gravitar pesi sull' amministrazione di Napoli, e prestare i mezzi al fratello per estinguerli, altro non fece coll' istromento dell' anno 1810 che aggiugnere ai tanti sacrifizî anche un altro pei disordini dello scioperato Gaetano, versando del suo proprio danaro, nientemeno che altri duc. 30000 per sottrarlo alle persecuzioni di debiti commerciali. Questo si esprime lucidamente nel suddetto stipulato, e viemaggiormente si conferma colla riserba de' diritti di rivalsa che Emmanuele si fece contro del fratello, e con la cessione delle ragioni che riportò da' creditori: patti che escludono qualunque idea di dismessione di debiti comuni o ereditarî; come che in questo caso, soddisfacendo Gaetano debiti di Emmanuele, o di Barnaba, non doveva certamente rimborsarne il fratello, mentre estingueva a questo modo obbligazioni dirette, ed alle quali sarebbe stato condannato lo stesso Emmanuele.

Infine concessa l' ipotesi contraria, e posto per av-

Digitized by Google

ventura che le cose stessero come le presuppose la Gran Corte civile, nè anche ne conseguiva che Gaetano avesse avuto diritto prima della discussione del conto di vedere acclarato un credito a suo favore sull' appoggio di questi argomenti, che unicamente avrebbero dovuto valutarsi nel giudizio di propria sede, vale a dire nella discussione.

§. 12. Assurdi del sistema della parte avversa, e dalla prima Gran Corte civile.

Tutte le avvertenze da noi fatte, e quelle mutuate dai fonti purissimi del diritto, e dalle classiche autorità dei giureconsulti si rinvigoriscono d' inesprimibile gagliardia col soccorso di un canone non men sicuro di legge, il quale sottentra in favor di coloro, dai quali si domanda ciò che non si à diritto a conseguire, e forse quello che ai medesimi si debbe rendere tra breve. Questo è appunto l' eccezion del dolo registrata tra le regole del diritto dal giureconsulto Paolo nella legge 137 §. III in questi termini concepita: Dolo facit qui petit, quod redditurus est. Se vi à materia propria e convenevole per ricevere l' applicazione di questa massima è quella che cade in discussione attualmente, cioè la materia dei reddiconti degli amministratori.

Costoro essendo debitori presunti dello intero introito, che dovevano recare a compimento, innanzi che i conti si discutano e si definiscano, non possono promuovere ed ottenere alcuna dichiarazione provvisionale di credito, appunto perchè con dolo richiederebbero oggi quel che domani dovrebbero restituire. E la santità di questi principî fu riconosciuta dall' istessa Gran Corte civile nell' annullata decisione nella quale, non meno nelle considerazioni sulla V. quistione, che nella parte dispositiva che vi corrisponde dichiarò: *rimanere obbli-*

Digitized by Google

gato il cavalier D. Gaetano a restituire le ordinate somme in tutto o in parte in corrispondenza delle provvidenze, che saran date nel diffinitivo. E questo provvedimento si fondò sulle considerazioni: *che in esito del giudizio nel conto renduto dal cavalier D. Gaetano, potrebbe questi* LUNGI DAL RISULTAR CREDITORE RIMANERE ANZI DEBITORE, E CHE IN QUEST' ULTIMA IPOTESI SIA GIUSTO CHE D. GAETANO SIA OBBLIGATO A RESTITUIRE I DUCATI 3648g. 00 IN TUTTO O IN PARTE IN CORRISPONDENZA DEL RISULTAMENTO DEL CONTO.

In altri termini la Gran Corte civile in vece di attenersi strettamente al voler della legge ed ai consigli della giustizia, rese omaggio all' una ed all' altra in astratto, ma in concreto predilesse la via dell' assurdo, nè dubitò di ritrarre nelle accennate contraddizioni l' intimo suo convincimento, che li rimproverava di aver provveduto in manifesta ripugnanza del diritto e della ragione; cosicchè per rimediare al fallo credette essa con un circolo vizioso concedere una dichiarazione provvisoria a Gaetano, e nel mentre istesso, che la concedeva distruggerla, obbligando costui alla restituzione di ciò che prendeva. E così decidendo non si rammentò del ricordo del d' AGUESSEAU, che spesso la giustizia è impotente per riparare i danni prodotti dall' anticipato favore del magistrato. Perciocchè Gaetano povero di diritti, ricco di debiti, e nudo di proprietà, certamente non avrebbe avuto come restituire in definitivo ciò che prendeva in provvisorio. Ed a questo modo il giudicato rimaneva inevitabilmente elusorio per le figliuole di Emmanuele.

§. 13. Somma della discussione ed epilogo della causa.

Il quadro della presente causa per quanto a noi pare offre un prospetto avventuroso agli sguardi de' giudicanti nel favore delle appellanti; perciocchè da un lato sta

Digitized by Google

la giustizia che loro assiste, e dall' altro il torto che discredita le domande della erede di Gaetano Abenante.

Ed in vero la forza della stipulazione del 1804 ricongiunta al possente aiuto del giudicato definiscono in Gaetano l'indeclinabile dovere di render conto dello stralcio del negoziato di Napoli insieme a suo fratello Francesco: stralcio che immune da pesi ammontava tra generi e nomi di debitori a poco men di duc. 400000.

E che quest'obbligo del conto malamente la prima Gran Corte civile l'abbia tolto dalle spalle dell'altro fratello Francesco, lo depongono i titoli succennati e la confessione dello stesso Gaetano consegnata nell' atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Nè quì cessano le esorbitanze dei primi giudici; perciocchè a favore degli amministratori obbligati a render conto della loro gestione, non vi può esser mai luogo a dichiarazioni provvisorie di credito pel doppio principio, che non vi può esser credito pria della discussione del conto, e che essendo possibile di riuscire debitori in quello esperimento con dolo si ricercherebbe ora ciò che si dovrebbe rendere quindi a poco.

Da ultimo le fonti, alle quali attinsero la prima Gran Corte civile ed i primi giudici i motivi determinati la condanna provvisionale furono assai fallaci e velenose; dapoichè si è dimostrato non essere vero il credito dei duc. 36498 risultante da' bilanci in favore di Gaetano, che anzi il giudicato del 1818, le disposizioni della legge, e le proprie confessioni di Gaetano smentiscono queste asserzioni ed abbattono vittoriosamente la domanda da lui troppo audacemente avanzata.

Napoli 11 di novembre del 1839.

Antonio
Francesco } *Starace.*
Ferdinando

VA1
1523427

Digitized by Google